



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE



CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

LEGACOOP

Atto del Governo: 178

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (178)

Con il Correttivo in esame si procede al completamento della riforma della nostra legislazione concorsuale, intrapresa dapprima con la legge delega 155/2017, e proseguita con il decreto delegato 14/2019, successivamente integrato dal primo decreto correttivo 147/2020 e dal secondo decreto 83/2022 che, oltre a modificare alcune disposizioni del codice, ha anche costituito attuazione della direttiva UE cd “Insolvency”.

In precedenti occasioni, abbiamo avuto modo di esprimere il nostro apprezzamento verso l’impegno del Legislatore di dotare il sistema imprenditoriale di un corpo di regole volto a prevenire la condizione di insolvenza delle imprese, così come di procedure liquidatorie più efficaci.

Oggi riteniamo corretta la scelta compiuta nello schema di decreto legislativo in esame di confermare il modello di prevenzione e risoluzione delle crisi di cui al d.l. 118/2021, sia perché più coerente con le sollecitazioni del diritto europeo, sia perché più confacente alle caratteristiche del nostro sistema economico. Sotto questo profilo, la conferma definitiva di un sistema di prevenzione della crisi poggiante su basi volontarie e non più obbligatorie, in luogo il sistema di allerta previsto originariamente

dal Codice della Crisi, ci consentono di esprimere una valutazione complessivamente positiva del provvedimento.

Abbiamo apprezzato altresì il tentativo, da un lato, di superare gli ostacoli che impedivano l'utilizzo diffuso della composizione negoziata, talune delle quali erano state richieste dalle associazioni all'indomani dell'introduzione dell'istituto, quali le modalità semplificate di certificare la situazione debitoria tributaria e contributiva, la possibilità di accedere alla composizione anche in costanza di un'istanza di liquidazione, la certezza dei compensi spettanti all'esperto e, da ultimo, la possibilità di addivenire alla transazione fiscale ed alla rateazione nel contesto della composizione; dall'altro lato, quello di razionalizzare il funzionamento della transazione fiscale stessa, impedendo in numerosi casi il regime dell'omologazione forzata allo scopo di scoraggiare talune prassi non virtuose da parte dei contribuenti. Nondimeno, vogliamo attirare l'attenzione su alcuni istituti che possono essere declinati diversamente, anche in ragione della necessità di considerare le peculiarità del modello cooperativo.

Anzitutto riteniamo opportuno che l'**esperto** da incaricare documenti, all'atto di iscrizione nell'elenco, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese assoggettate a vigilanza amministrativa e/o a liquidazione coatta amministrativa ovvero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di dette tipologie di impresa assoggettate a vigilanza. A tal proposito si ritiene che si debba dare la più compiuta applicazione alle disposizioni contenute negli ultimi periodi di cui all'art. 13, c. 7, del Codice, ove è stabilito che, in sede di nomina dell'esperto, " *la commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio*".

Inoltre, sempre al fine di tener conto di tutti gli interessi coinvolti, nei casi in cui l'impresa sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, l'**istanza** di composizione negoziata è necessario che sia comunicata, oltre che alla commissione che dovrà nominare l'esperto, anche all'autorità di vigilanza.

In tema di **concordato semplificato**, per le sole imprese soggette a vigilanza amministrativa, la comunicazione ai creditori della proposta di concordato, disposta dal Tribunale, non può non essere rivolta anche all'Autorità di vigilanza competente, allo scopo di dare alla stessa la possibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della proposta di concordato semplificato con gli interessi mutualistici sottostanti. Il parere dell'Autorità potrebbe avere carattere obbligatorio, ma non vincolante, dando comunque alla medesima la possibilità di impugnare la proposta di concordato semplificato omologata dal giudice nonostante il suo parere contrario.

In ultimo, ma non ultimo, evidenziamo la preclusione nei confronti delle società cooperative che accedono al concordato preventivo e, per vari motivi, non esauriscono il procedimento con successo: per tali soggetti si apre automaticamente la Liquidazione giudiziale. In tal guisa, quindi, non risulta possibile accedere alla procedura di **Liquidazione Coatta Amministrativa**, modalità principe e tipica per la liquidazione delle imprese cooperative che si trovano in stato di insolvenza. A riguardo, appare necessario coordinare i procedimenti citati attraverso l'introduzione di una disposizione che preveda la preliminare comunicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria della chiusura infruttuosa del concordato preventivo all'Autorità di Vigilanza delle società cooperative.